# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA -

Doc. IV-ter n. 6-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore MAZZATORTA)

**SULLA** 

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

## RAFFAELE IANNUZZI

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano il 14 luglio 2007

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2009

Onorevoli Senatori. – In data 14 luglio 2007 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 48698/04 RGNR – 20/07 e str. 2345/07 RG GIP a carico del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Nella scorsa legislatura la Giunta ha iniziato l'esame della richiesta (Doc. IV-*ter*, n. 8) – deferita dal Presidente del Senato alla Giunta in data 27 luglio 2007 e annunciata in Assemblea il 31 luglio 2007 – senza concluderlo, nella seduta del 4 dicembre 2007.

Nella XVI legislatura tale richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei riguardi del signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, è stata mantenuta all'ordine del giorno e poi nuovamente deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (v. le sedute del Senato del 29 aprile e del 29 maggio 2008) il 29 maggio 2008 ed annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 10 giugno e del 22 luglio 2008.

\* \* \*

Il signor Raffaele Iannuzzi, in ragione delle opinioni espresse in due articoli pubblicati rispettivamente il 2 novembre 2003 con il titolo «Genesi di una persecuzione – Buscetta rinnegò il verbale che aprì il caso Pecorelli» e il 19 settembre 2004 con il titolo «Gli intoccabili in toga» sul quotidiano «Il

Giornale», veniva querelato, insieme con il direttore responsabile Maurizio Belpietro, dal dottor Giancarlo Caselli (Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Torino e già Procuratore Capo presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo). La querela veniva presentata alla Procura della Repubblica di Milano per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo, terzo e quarto comma, e 61, n. 10, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa). Peraltro, una querela del contenuto del tutto analogo veniva presentata anche alla Procura della Repubblica di Palermo dal dottor Guido Lo Forte (Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Palermo), nonché dai dottori Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli (sostituti procuratori presso il Tribunale di Palermo), in qualità di persone offese dal reato.

Il primo articolo, legato all'inchiesta del signor Iannuzzi sul processo al senatore Andreotti, racconta i fatti che portarono al processo medesimo. Si tratta di fatti che l'autore dell'articolo classifica come inconsistenti e inesistenti e che si dividono in due «tronchi»: uno siciliano e uno romano.

Il primo si basa sulla dichiarazione di Tommaso Buscetta, resa a Caselli il 6 aprile 1993, secondo la quale il senatore Andreotti avrebbe «richiesto» l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, dichiarazione che sarebbe stata in seguito corretta dal pentito nel senso che si sarebbe trattato di una sua deduzione e più volte smentita dal suo avvocato. Il verbale del 6 aprile tradirebbe le parole di Buscetta e il processo si sarebbe fatto per un errore di interpretazione da parte dei magistrati di Palermo che avrebbero voluto compiacere l'onorevole Violante, il quale in una lettera

del 5 aprile 1993 indirizzata al dottor Scarpinato aveva ipotizzato un nesso tra Andreotti e Pecorelli.

Per quanto riguarda il trasferimento del processo a Perugia - il «tronco» romano della vicenda – il signor Iannuzzi ipotizza che lo scopo sarebbe stato quello di evitare il passaggio del processo al cosiddetto Tribunale dei ministri e, comunque, evitare il Tribunale di Roma, dove Andreotti non sarebbe stato rinviato a giudizio. Ci si sarebbe serviti a tal fine di una dichiarazione resa da Vittorio Carnovale, componente della banda della Magliana, arrestato insieme ad altri nell'aprile del 1993. Egli fece il nome di un tale Vitalone che avrebbe chiesto ad altri membri della banda di occuparsi dell'omicidio di Pecorelli. Si ritenne, erroneamente visto che il riferimento era al fratello, che si trattasse del senatore Claudio Vitalone, amico di Andreotti e magistrato che aveva operato presso il Tribunale di Roma, il che comportò, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, lo spostamento del processo al Tribunale di Perugia.

Nel secondo articolo il signor Iannuzzi lamenta le difficoltà che si incontrerebbero nella denuncia degli abusi della magistratura militante, e in particolare dei cosiddetti «professionisti dell'Antimafia». Il riferimento è. più specificatamente, ancora ai magistrati Gian Carlo Caselli, Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato e Gioacchino Natoli, il primo procuratore e gli altri sostituti a Palermo durante il processo contro il senatore Andreotti. I vari interventi di Caselli, al fine di screditare il senatore Andreotti e di insistere sulla prescrizione come unico motivo della sua assoluzione, non si limiterebbero – secondo l'autore dell'articolo – a dibattiti e articoli di giornale, ma sarebbero arrivati all'invio, con tali finalità, di una lettera al Presidente della Repubblica nella quale si contestano dichiarazioni rese dallo stesso senatore Andreotti in occasione di un suo intervento nell'Aula del Senato e aventi asseritamente contenuto critico sull'operato dei magistrati

della Procura della Repubblica di Palermo che si occuparono dei processi a carico del medesimo senatore Andreotti. Nella stessa prospettiva l'autore dell'articolo menziona la querela presentata contro di lui e che ha portato alla sua condanna per diffamazione da parte del Tribunale di Trento, per quanto affermato in un libro che raccoglie i suoi articoli sul processo Andreotti. La predetta condanna ha, in particolare, ritenuto diffamatorie le affermazioni contenute nel libro citato relative a quelli che il signor Iannuzzi considera i tre misteri del processo a Andreotti: e cioè quello - cui si è sopra accennato - concernente il verbale della deposizione di Tommaso Buscetta dal quale risulterebbe che l'omicidio di Mino Pecorelli sarebbe stato «richiesto» da Andreotti, affermazione che sarebbe stata smentita dal Buscetta successivamente; il suicidio del maresciallo Lombardo alla vigilia del suo viaggio negli Stati Uniti per prelevare Gaetano Badalamenti; la gestione da parte dei magistrati di Palermo del pentito Balduccio Di Maggio dopo il suo rilascio. Si tratta di «misteri» che - ad avviso del signor Iannuzzi - continuano a rimanere tali senza che su di essi le autorità competenti si siano impegnate a fare chiarezza.

Secondo i querelanti gli articoli in questione risultavano gravemente diffamatori nel loro complesso, con particolare riferimento alla parte in cui, come emergeva anche dallo stesso capo di imputazione si prospettava al lettore l'idea che il dottor Caselli, il dottor Lo Forte, il dottor Natoli e il dottor Scarpinato in qualità di Procuratore Capo della Repubblica, Procuratore Aggiunto e Sostituti Procuratori presso il Tribunale di Palermo, avrebbero svolto la propria attività giudiziaria ed istituzionale di indagine penale per perseguire fini illeciti di natura politica; avrebbero volutamente distorto e forzato le dichiarazione di Buscetta relative a Andreotti, per poter «costruire a tavolino» il processo di Perugia; avrebbero ignorato, sempre a tal fine, i successivi chiarimenti e

le successive smentite di Buscetta; avrebbero fatto tutto ciò per «non deludere l'onorevole Violante» e i suoi interessi politici; avrebbero manipolato i pentiti per fare in modo che Andreotti fosse processato per l'omicidio di Pecorelli a Perugia anziché a Roma.

I querelanti precisavano che l'interrogatorio del 6 aprile 1993 di Buscetta si svolse alla presenza – oltre che di magistrati della Procura di Palermo e del difensore del collaboratore - dei magistrati statunitensi Russel C. Stoddard, Assistant U. S. Attorney del Distretto Centrale della Florida, e Patrick Fitzgerald, Assistant U.S. Attorney del distretto meridionale e dello stato di New York. Dunque, quel verbale, sottoscritto dal dichiarante, recava la conferma inequivocabile della sottoscrizione del suo avvocato e di quattro magistrati, di due diversi Paesi, sarebbe stato quindi impossibile redigere un verbale forviando e tradendo ciò che Buscetta intendeva dire.

Per quanto riguarda la lettera del Presidente Violante citata dallo Iannuzzi, lettera con la quale l'onorevole Violante informava la Procura di Palermo di una telefonata anonima concernente «tale Patrizio, braccio destro di Mino Pecorelli, il quale possiederebbe la copertina del numero di O.P. che non fu mai stampato a causa dell'omicidio del suo direttore», non ha mai avuto alcuna influenza sull'origine delle indagini concernenti il delitto Pecorelli. In particolare, poi, la stessa lettera non è mai stata neppure conosciuta dai dottori Caselli e Lo Forte (che nel periodo in cui fu inviata si trovavano negli U.S.A.).

La lettera inviata al Presidente della Repubblica (e del CSM) da parte dei querelanti e rappresentata al lettore dall'ex senatore Iannuzzi come «interferenza nel dibattito parlamentare», e come «censura al Senatore a vita», in realtà costituiva una doverosa iniziativa diretta al Presidente ed al Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, e resa necessaria dalla esigenza di «puntualmente chiarire e rettificare» i fatti ri-

chiamati dal senatore Andreotti nel corso del dibattito in Senato svoltosi il 6 novembre 2003, dichiarazioni che, ampiamente pubblicizzate da tutti gli organi di stampa, avrebbero potuto rivelarsi fuorvianti, oltre che gravemente lesive della reputazione dei predetti magistrati.

I magistrati di Palermo sono stati inoltre accusati dall'ex senatore Iannuzzi di non aver indagato sul suicidio del maresciallo Lombardo, insinuando addirittura di averlo «mascariato», «sputtanato» e minacciato di arresto con la finalità ultima di impedire a Badalamenti di venire in Italia a smentire Buscetta; di aver lasciato libero Di Maggio di commettere delitti di mafia nonostante le accuse di Brusca e, anzi, di aver accusato lo stesso Brusca di calunnia, il tutto per proteggere Di Maggio che aveva riferito agli inquirenti di aver assistito al bacio tra Andreotti e Riina.

Si tratta evidentemente di gravissime insinuazioni e false accuse che attribuendo alle persone offese anche la commissione di illeciti penali e disciplinari, risultano idonee a diffamare chiunque, ma in particolar modo dei magistrati tenuti a comportamenti fedeli al principio di legalità.

L'articolista secondo i querelanti perseguiva due fondamentali obiettivi, quello di rappresentare in modo gravemente distorto e diffamatorio l'attività istituzionale della Procura della Repubblica di Palermo, prospettando falsamente che i magistrati della Procura di Palermo avrebbero fatto un uso deviante delle loro attività istituzionali di indagine penale, per perseguire fini illeciti di natura politica e poi quello, in particolare, di rappresentare in modo falso e diffamatorio talune rilevanti vicende del cosiddetto «processo Andreotti», perseguendo fini ed interessi che non hanno nulla a che vedere con la deontologia professionale.

In tal modo, con gli articoli in questione, l'*ex* senatore Iannuzzi si sarebbe reso responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa con l'aggravante dell'attribuzione di

fatti determinati (articoli 595, primo, secondo e terzo comma, codice penale, nonché 13, legge 8 febbraio 1948, n. 47).

Inoltre le gravi accuse mosse nei confronti dei magistrati di Palermo, assumerebbero peculiare rilievo diffamatorio in relazione agli incarichi ricoperti, e costituirebbero altresì, un evidente tentativo di delegittimazione, tanto da farle ritenere pronunciate «a causa dell'adempimento delle funzioni» svolte (articolo 61, n. 10, codice penale).

A seguito di ciò il pubblico ministero formulava richiesta di rinvio a giudizio per il signor Iannuzzi e per Maurizio Belpietro, per il reato di cui agli articoli 595 codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Nel corso dell'udienza preliminare del 27 marzo 2007, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, dott.ssa Marina Zelante, ordinava, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, la separazione del procedimento relativamente a Maurizio Belpietro e, ritenendo di non accogliere l'eccezione conl'applicabilità dell'articolo cernente primo comma, della Costituzione, proposta dal difensore del signor Iannuzzi, disponeva, per quest'ultimo, la sospensione del giudizio e il rinvio dell'udienza, per il seguito, alla data del 19 luglio 2007, nonché, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 140 del 2003, la trasmissione degli atti al Senato, ai fini delle deliberazioni di competenza di questa Assemblea, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal par-

lamentare nel corso dei lavori della camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese extra moenia che possono essere qualificate come divulgative all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

Eppure, in altre controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse extra moenia nell'esercizio delle funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha sottolineato l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica tout court», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, deporrebbe anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Co-

stituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (Cfr. Corte costituzionale n. 151 del 2007).

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi debbano ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Mazzatorta, relatore